



Società Italiana di Alcologia

E-mail SIA@dfc.unifi.it

WWW.dfc.unifi.it/SIA

SOCIETA' ITALIANA DI ALCOLOGIA REGOLAMENTO

Art. 1- Sezioni regionali: istituzione e rapporti con la S.I.A. nazionale.

Per l'istituzione delle sedi regionali ogni socio che intenda istituire una sezione regionale deve richiederne l'autorizzazione al Consiglio Direttivo della S.I.A. nazionale specificando i nominativi, i curriculum e le competenze dei soci promotori la sezione. Per l'istituzione di una sezione regionale è richiesto un numero minimo di 10 (dieci) soci iscritti residenti nella regione ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione. Le sezioni regionali svolgono la propria attività nell'ambito dello statuto della SIA nazionale. Il Consiglio Direttivo della S.I.A nazionale valuterà l'idoneità della richiesta.

La scelta dei membri del consiglio direttivo della sezione regionale deve avvenire privilegiando la presenza di competenze multidisciplinari, e una rappresentanza geografica delle realtà alcolologiche regionali.

E' fatto obbligo di trasmettere alla Segreteria Nazionale, entro 30 giorni, il verbale dell'assemblea della sezione.

I presidenti delle sezioni regionali, possono nominare un segretario e sono tenuti ad inviare con regolarità informazioni alla segreteria nazionale circa l'attività svolta e quella programmata.

Le attività minime richieste alla sezione regionale sono: una assemblea l'anno dei soci di quella regione e l'organizzazione di un evento scientifico l'anno.

Art. 2 - Le iscrizioni alla S.I.A. e i rinnovi delle quote devono essere raccolte, con le modalità previste dallo Statuto della S.I.A. in sede nazionale. Le quote, di norma, dovranno essere pagate entro il 30 aprile di ogni anno. La quota annuale di iscrizione alla Società viene stabilita in sede di assemblea nazionale e così ridistribuita: 80% va alla SIA nazionale e il 20% alle sezioni regionali (la redistribuzione, nell'ambito di una gestione centralizzata, è competenza della SIA nazionale, in base alle iniziative promosse e deliberate dalle singole sezioni regionali); la SIA nazionale provvede anche deliberare i bilanci consuntivi delle sezioni regionali inerenti la quota (20%) di loro spettanza.

Ogni anno le sezioni regionali e i gruppi di lavoro devono presentare il bilancio preventivo e consuntivo con documentazione delle spese come sotto specificato e presentarlo al consiglio direttivo nazionale. I rimborsi richiesti potranno essere effettuati solo dietro presentazione di regolari ricevute fiscali intestate alla SIA relative esclusivamente a spese vive sostenute e dopo approvazione della segreteria nazionale. Non potranno essere effettuati rimborsi a persone.

La quota di iscrizione dà diritto a ricevere la rivista di Alcologia per l'anno in corso dell'iscrizione.

Art. 3 – Nel caso di finanziamenti o convenzioni da parte delle sezioni regionali, l'organo di responsabilità legale è la SIA nazionale, mentre l'organo esecutore è la sezione regionale. In tali casi verrà istituito un fondo bancario o postale specifico. La SIA nazionale tratterrà il 10% dei finanziamenti per le spese amministrative.

Art. 4 - Si istituisce la **Consulta Nazionale della S.I.A.**, composta dai **presidenti** delle sezioni regionali, dal Segretario e dal Consiglio Direttivo della S.I.A. nazionale. Tale organo si riunisce, per convocazione con la presenza del Presidente della S.I.A., almeno una volta all'anno in occasione del Congresso Nazionale o per richiesta di almeno 3 (tre) Presidenti regionali o del Consiglio Direttivo della S.I.A.. La convocazione dovrà essere effettuata dal Segretario della S.I.A. con 2 mesi di anticipo e per mezzo lettera raccomandata o a mezzo facsimile, indicante l'O.D.G. stabilito dal Presidente della S.I.A. e dal Coordinatore della Consulta.

Il Coordinatore che ha il compito di convocare gli incontri della consulta nazionale non meno di una volta l'anno in occasione dei congressi nazionali e delle monotematiche, viene nominato dalla Consulta Nazionale della SIA. Il coordinatore rappresenterà la consulta nel direttivo e resterà in carica 4 anni.

I lavori della Consulta si svolgeranno con la presenza del Presidente della S.I.A. nazionale. Verrà nominato un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale della riunione. Tale verbale verrà inviato a tutte le sezioni regionali

La Consulta nazionale ha funzioni consultive in ambito di definizione delle linee operative della S.I.A., riportando le istanze delle varie sezioni regionali e formulando proposte elaborate in sede regionale. Potrà inoltre proporre la rosa di candidati al rinnovo del Consiglio Direttivo della S.I.A. nazionale, da sottoporre al voto dell'assemblea dei soci. Le spese per la partecipazione a detto organo saranno a carico del fondo che la SIA nazionale ridistribuisce per le attività delle singole sezioni regionali per i rappresentanti regionali e della S.I.A. nazionale per quanto altro.

Art. 5 Attività e finanziamento dei Gruppi di Studio:

Il consiglio direttivo potrà proporre all'assemblea dei soci l'istituzione di Gruppi di Studio che opereranno sotto il coordinamento di uno o due soci identificati dal consiglio direttivo. E' facoltà del coordinatore del gruppo di studio accettare o meno l'incarico entro 30 giorni. Al Gruppo di Studio possono partecipare tutti i soci attivi che ne facciano regolare richiesta, i soci attivi cooptati dal coordinatore, altri esperti anche non soci cooptati dal coordinatore. All'interno del gruppo di studio, il numero dei partecipanti non soci deve essere inferiore al 30%. Le attività dei gruppi di studio devono avere un termine stabilito dal programma concordato con il comitato direttivo. Il coordinatore o i coordinatori devono relazionare semestralmente sull'andamento delle attività al Comitato Direttivo. La relazione semestrale deve essere a disposizione di tutti i soci nelle pagine Web della SIA (spazio dedicato ai gruppi di lavoro). I gruppi di lavoro al termine del loro mandato dovranno redigere una relazione finale. Il gruppo di lavoro si scioglie alla fine del programma concordato. La S.I.A. nazionale potrà erogare, quale quota per fondo spese, una somma non superiore ad 1/10 del residuo attivo dell'anno precedente, compatibilmente con i fondi disponibili della società. I gruppi di lavoro possono cercare finanziamenti specifici; tali fondi verranno amministrati i criteri già esposti all'articolo 3, rispetto ai finanziamenti delle sezioni regionali.

ART. 6 Patrocini

La Società potrà concedere patrocini a congressi, riunioni scientifiche, pubblicazioni o comunque ad iniziative di vario genere che possano contribuire a promuovere le finalità societarie. A tale riguardo le richieste di patrocinio pervenute in forma scritta 3 (tre) mesi prima dell'evento da patrocinare, saranno valutate dal Consiglio Direttivo Nazionale e il patrocinio sarà concesso in accordo alle modalità indicate dal Direttivo al richiedente.

Art. 7 Convegni nazionali e monotematiche:

I convegni nazionale e le riunioni monotematiche vanno di norma proposte e organizzate da una sezione regionale o da un gruppo di soci, che devono farne richiesta con almeno due anni di anticipo al direttivo nazionale nella figura del presidente, che presenterà le proposte per l'accettazione all'assemblea ordinaria dei soci.

- a. il convegno nazionale si svolgerà con cadenza biennale, anni dispari;
- b. le monotematiche si svolgeranno con cadenza biennale, anni pari;
- c. le monotematiche hanno la finalità di approfondire argomenti e temi specifici in collaborazione con altre società scientifiche, associazioni, enti, sia nazionali che internazionali.

Art. 8 Organizzazione dei convegni nazionali e delle monotematiche:

- a. la bozza dei programmi (intesa come titolo, argomenti e luogo) deve pervenire al direttivo un anno prima della manifestazione;
- b. la presidenza dei convegni sarà una co-presidenza formata dal presidente nazionale e dal presidente regionale della regione ospitante;
- c. nella organizzazione dei convegni (presidenti, moderatori, relatori) si dovrà tenere conto in modo equilibrato delle risorse e delle competenze esistenti fra i soci attivi nazionali e della regione ospitante.

Art. 9 Il comitato organizzatore dei convegni e delle monotematiche sarà composto dal direttivo nazionale e dal direttivo della sezione regionale.

La segreteria organizzativa sarà scelta ed incaricata dal direttivo nazionale.

Art. 10 Il segretario tesoriere viene nominato dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta fra i soci della SIA non componenti il consiglio direttivo e dura in carica 4 anni. Il Segretario-tesoriere redige i verbali delle assemblee, tiene l'amministrazione, esige le quote e dirama ogni eventuale comunicazione ai membri.

Art. 11 Il direttivo nazionale può, a seconda delle necessità operative, invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, **alcuni soci con incarichi specifici** (ad es. coordinatore consensus conference, coordinatori dei gruppi di lavoro, ecc.)

Art.12 La carica di presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della SIA.